

Codice A1905B

D.D. 23 giugno 2026, n. 274

**Fondo 131 "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi". Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione. CIG BB460A3C29. Impegni di spesa di Euro 30.012,89 sul cap. 114826 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e annualità successive, sino al 31/12/2029.**



**ATTO DD 274/A1905B/2026**

**DEL 23/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane**

**OGGETTO:** Fondo 131 "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi". Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione. CIG BB460A3C29. Impegni di spesa di Euro 30.012,89 sul cap. 114826 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e annualità successive, sino al 31/12/2029.

Premesso che:

con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR – Asse 1 – Attività 1.4.1 “Accesso al credito delle PMI”, è stato, tra l’altro, istituito presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi”, dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A. fossero regolati da apposito Contratto (rep. n. 14590 del 23/7/2009).

L’art. 7 del suddetto contratto ne individuava la durata per tutta l’operatività del Fondo e comunque non oltre il 31/12/2016.

Con D.G.R. 16-2221 del 12 ottobre 2015 si è deliberato di prorogare l’operatività della misura fino al 30/09/2016 ed è stato fissato al 20/08/2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione da parte dei Confidi.

La misura prevedeva inoltre un monitoraggio sulle operazioni rimborsate, sulle azioni di recupero sulle operazioni escusse e la gestione di Finpiemonte a sistema delle informazioni ricevute dai consorzi per monitorare eventuali rientri sul Fondo.

Dato atto che:

- con D.D. n. 476 del 21/12/2020 è stato approvato lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.A. per l’affidamento delle attività residuali, nelle annualità comprese tra l’anno 2016 e l’anno 2022.

- il suddetto contratto è stato stipulato in data 19 gennaio 2021 tra Regione e Finpiemonte, con rep. n. 50/2021 e con termine di durata fissato al 31 dicembre 2022.
- con D.D. 480/A1905B/2022 del 19/12/2022 sono stati approvati la variazione del quadro economico dell'affidamento, proposta da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 22-40360 del 21 novembre 2022 e lo schema dell'atto, a modifica e integrazione del contratto avente rep. n. 50/2021. Le modifiche sono state attuate con l'atto integrativo e modificativo avente rep. n. 60/2023 del 2 febbraio 2023, avente durata fino al 31/12/2025.

Considerato che:

- le situazioni di criticità che hanno investito il mondo delle imprese nell'ultimo quinquennio (Covid), la crisi degli stessi Confidi, le azioni poste a sostenere le attività economiche danneggiate (moratorie), hanno comportato nelle ipotesi migliori, per i finanziamenti alle imprese, uno slittamento dei rimborsi e del piano di ammortamento determinando di fatto un prolungamento della durata del contratto originario pari alla durata effettiva della moratoria di ciascuna azienda, senza peraltro garantirne il buon esito finale;

- queste dinamiche hanno impattato anche sulla gestione della misura di riassicurazione in oggetto, e sulle attività che Finpiemonte deve adempiere tra cui:

- la valutazione di eventuali richieste di escussione presentate dai Confidi;
- la conclusione del monitoraggio dei portafogli dei finanziamenti garantiti dai confidi, verificando, per ciascuno di essi, gli impegni complessivamente ancora in essere su finanziamenti non scaduti, su quelli scaduti ma oggetto di moratoria e su finanziamenti scaduti;
- il controllo sullo stato di attività dei consorzi di garanzia;
- la gestione contabile del conto corrente aperto per la gestione.

L'approssimarsi della scadenza del contratto (31/12/2025) non consentiva a Finpiemonte S.p.A. di compiere le valutazioni atte a definire il quadro complessivo utile a determinare le azioni in vista della possibile chiusura del Fondo o la cui gestione potesse continuare successivamente alla scadenza del contratto, in tale caso con necessità di stipulazione di ulteriore contratto di gestione, previa acquisizione delle risultanze del monitoraggio.

Al fine dunque di garantire la conclusione delle attività ancora in essere e non ancora concluse, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto Rep. n. 50/2021 e s.m.i., all'art. 5, comma 2, a costi invariati, si è reso opportuno prorogare, con determinazione dirigenziale n. 577/A1905B/2025 del 05/12/2025, la scadenza dell'atto contrattuale rep. n. 60/2023 del 2 febbraio 2023, sino al 28 febbraio 2026, autorizzando altresì l'eventuale espletamento di attività non previste, qualora urgenti e indifferibili;

alla scadenza della proroga, Finpiemonte ha presentato l'esito del monitoraggio a conclusione dell'attività di riconciliazione, quantificando gli impegni ancora in essere ed i possibili tempi di escussione del fondo, stimando la gestione della misura fino alla fine dell'anno 2029.

In particolare il monitoraggio ha evidenziato per ogni confidi coinvolto nella misura di Riassicurazione:

- l'ammontare degli impegni da non svincolare con i relativi tempi possibili di escussione del Fondo (€ 3.624.488,06)

- le somme che possono essere svincolate dal Fondo ed essere riversate sul Bilancio regionale.

Visti:

- la L.R. n. 17 del 26 luglio 2007 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Impresa Piemonte S.p.A.” e s.m.i e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lett. a) il quale prevede che Finpiemonte S.p.A., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolga attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, consistenti, tra l'altro, nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;
- il comma 4 dell'art. 2 il quale stabilisce che :
  - i rapporti tra Finpiemonte S.p.A. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo;
  - le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale;
- il comma 4 bis dell'art 2 il quale stabilisce che Finpiemonte S.p.A. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione;

- la D.G.R. n. 21 - 2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2 - 6001 del 1 dicembre 2017. “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina, di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2 – 6001 del 1 dicembre 2017;

- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022, con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 14.07.2022.

Dato atto che Finpiemonte S.p.a.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione delle misure a sostegno delle attività produttive basate sia su fondi regionali che su fondi SIE.

Posto che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti

dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui all'art. 68, par. 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060 e alla vigente normativa regionale (D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, così come modificata dalla D.D. n. 80/A1000A del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A del 28 febbraio 2023);

- con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dai benefici in termini di efficienza, economicità e qualità di tale opzione derivante dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte s.p.a..

Ritenuto necessario procedere ad un affidamento a Finpiemonte per la gestione delle attività relative al Fondo 131 *"Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi"* .

Considerato che:

con lettera prot. 4233/A1905B del 30 marzo 2026, attraverso la piattaforma SINTEL, è stato richiesto a Finpiemonte S.p.A. di formulare un'offerta di servizio per le attività di gestione del *"Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi"*, con particolare riferimento alla copertura di tutte le attività da svolgere a completamento dell'esecuzione del precedente contratto di affidamento repertorio n. 60/2023, prorogato sino al 28 febbraio 2026 con determinazione dirigenziale n. 577/A1905B/2025 del 05/12/2025, con una previsione finanziaria e temporale ad esaurimento delle stesse, da presentare entro il giorno 13 aprile 2026;

entro la data di scadenza, Finpiemonte S.p.A. ha presentato la predetta offerta di servizio, acquisita agli atti del Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane con prot. n. 4865/A1905B del 15/04/2026, che prevede un costo totale pari ad Euro 24.600,73 al netto dell'IVA (€ 30.012,89 iva inclusa) e una durata del servizio fino al 31/12/2029.

Considerato inoltre che, sulla base di quanto previsto dalla D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, così come modificata dalla D.D. n. 80/A1000A del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A del 28 febbraio 2023, è stata effettuata con esito positivo la valutazione della congruità della sopra citata offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A., avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla vigente normativa regionale;

preso atto della regolarità contributiva di Finpiemonte S.p.A. come da Documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido fino al 27/06/2026.

Ritenuto, pertanto :

di approvare la predetta offerta economica, con la previsione della durata contrattuale fino al 31/12/2029, secondo quanto indicato all'art. 5 dello schema di contratto approvato con la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad Euro 30.012,89 compresa IVA, così come dettagliato nell'offerta economica;

di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività relative al Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*" fino al 31/12/2029 in attuazione della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022 con cui è stata approvata la "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*" sottoscritta in data 14.07.2022;

di stipulare tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. un contratto il cui schema è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione (Allegato A), avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione in corso di esecuzione e fino ad esaurimento delle stesse del Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*", fino al 31/12/2029 – CIG BB460A3C29;

al fine di dare copertura agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A per la remunerazione dei costi inerenti alle attività affidate, per complessivi euro 30.012,89 (inclusa IVA 22%), di procedere ad impegnare sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed annotare contabilmente per l'annualità 2029, sul capitolo di spesa 114826, l'importo complessivo di euro 30.012,89 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. n. 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, a favore di Finpiemonte S.p.A., codice fiscale 01947660013, così ripartiti:

Anno 2026: euro 11.804,08 iva inclusa

Anno 2027: euro 8.564,47 iva inclusa

Anno 2028: euro 6.069,60 iva inclusa

Anno 2029: euro 3.574,74 iva inclusa

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonché a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente i carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Dato atto che:

i suddetti impegni di spesa sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

è stata verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

trattasi di spese di natura non ricorrente;

la competenza economica coincide con quella finanziaria;

il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono

esclusivamente quelli sopra riportati per un totale complessivo di euro 30.012,89;

la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà effettuata a cura del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio;

le transazioni elementari dei movimenti contabili disposti tramite la presente determinazione sono rappresentate nell'Appendice A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

il Responsabile del procedimento relativamente al suddetto affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica inerente al Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*" è il Dirigente del Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 14/2014;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Regolamento regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- il Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati

A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026/2028;
- la Legge regionale n. 2 del 03 febbraio 2026. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la Legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la D.G.R. n 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 25 gennaio 2024, n. 8-8111;

*determina*

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in riferimento alle attività di gestione afferenti al Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*", per un importo complessivo pari ad Euro 30.012,89 (compresa IVA 22%), così come dettagliato nell'offerta economica e per una durata contrattuale fino al 31/12/2029, così come indicato all'art. 5 dello schema di contratto di cui all'Allegato A;

- di approvare la stipulazione tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. di un contratto il cui è schema è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione (Allegato A), avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*";

- al fine di dare copertura agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A. per la remunerazione dei costi inerenti alle attività affidate, per complessivi euro 30.012,89 (inclusa IVA 22%), di procedere ad impegnare sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed annotare contabilmente per l'annualità 2029, sul capitolo di spesa 114826, l'importo complessivo di euro 30.012,89 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. n. 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, a favore di Finpiemonte S.p.A., codice fiscale 01947660013, così ripartiti:

Anno 2026: euro 11.804,08 iva inclusa

Anno 2027: euro 8.564,47 iva inclusa

Anno 2028: euro 6.069,60 iva inclusa

Anno 2029: euro 3.574,74 iva inclusa

- di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente al suddetto affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica inerente al Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*" è il Dirigente del Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane

della Direzione regionale Competitività del sistema regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 14/2014;

- di dare atto che le transazioni elementari dei movimenti contabili disposti tramite la presente determinazione sono rappresentate nell'Appendice A), parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;

- di dare atto che la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà effettuata a cura del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. (codice fiscale 01947660013);

Codice beneficiario: 12613;

Importo: euro 30.012,89 (inclusa IVA 22%);

Responsabile procedimento: Mario Gobello;

Modalità individuazione contraente: Convenzione Quadro Rep. n. 274/2022 del 14 luglio 2022 – art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane)

Firmato digitalmente da Mario Gobello

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SCHEMA\_CONTRATTO\_FINPIEMONTE\_FONDO\_131\_15\_06\_(1).pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Rep. n.

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE**

**ATTIVITA’ RELATIVE AL FONDO 131 "Fondo regionale di riassicurazione**

**per le PMI non artigiane piemontesi”**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione \_\_\_\_\_, in persona

del Direttore/Dirigente di Settore pro tempore dott. /dott.ssa \_\_\_\_\_, nato

a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per l’incarico presso la

Regione Piemonte, in Torino \_\_\_\_\_, C.F. n. 80087670016 (nel

seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale

sociale Euro \_\_\_\_\_ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al

registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale

\_\_\_\_\_ a ciò facoltizzato per procura a rogito \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

**PREMESSO CHE**

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di

Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria

regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio,

svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario

e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale

n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) con D.G.R. n. 37-10799 del 16/02/2009 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del “ *Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*” in conformità all’ allora vigente Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010 e sottoscritta in data 2 aprile 2010 (Contratto rep. n. 14590 del 23/7/2009);

f) L’art. 7 del suddetto contratto ne individuava la durata per tutta l’ operatività del Fondo e comunque non oltre il 31/12/2016.

g) Con DGR 16-2221 del 12 ottobre 2015 si è deliberato di prorogare l'operatività della misura fino al 30/09/2016 ed è stato fissato al 20/08/2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione da parte dei Confidi.

h) con D.D. n. 476 del 21.12.2020 è stato approvato lo schema di contratto finalizzato a definire il contenuto per l'affidamento delle attività residuali, nelle annualità comprese tra l'anno 2016 e l'anno 2022 volte alla gestione del "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*";

i) il contratto approvato con D.D. n. 476 del 21.12.2020 sopra richiamata e sottoscritto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., è stato repertoriato in data 19.01.2021, rep. n. 50/2021, con termine di durata fissato al 31 dicembre 2022 ;

j) con D.D. 480/A1905B/2022 del 19/12/2022 sono stati approvati la variazione del quadro economico dell'affidamento, proposta da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 22-40360 del 21 novembre 2022 e lo schema dell'atto, a modifica e integrazione del contratto avente rep. n. 50/2021. Le modifiche sono state attuate con l'atto integrativo e modificativo avente rep. n. 60/2023 del 2 febbraio 2023, avente durata fino al 31/12/2025.

k) Al fine di garantire la conclusione delle attività ancora in essere e non ancora concluse, con determinazione dirigenziale n. 577/A1905B/2025 del 05/12/2025, si è provveduto a prorogare la scadenza dell'atto contrattuale rep. n. 60/2023 del 2 febbraio 2023, sino al 28 febbraio 2026.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione del Fondo 131 "*Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi*", nel rispetto delle disposizioni

contenute nella Convenzione Quadro vigente approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del Fondo 131 *"Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi"*, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto previsto dal presente atto contrattuale e nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento e monitoraggio
- b) Riconciliazione puntuale delle posizioni riassicurate
- c) Gestione delle eventuali richieste di escussione da parte dei confidi
- d) Gestione delle richieste di assistenza/informazioni da parte del Settore affidante
- e) Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti
- f) Attività di rendicontazione periodica prevista ai sensi della Convenzione Quadro.

2. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende

adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

### **Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;
- b) la verifica della situazione contabile del Fondo 131 "**Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi**" istituito presso Finpiemonte;
- c) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione;

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Competitività del Sistema regionale l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 4 – Fondo - Risorse**

I. Alla data del 15 giugno 2026 le giacenze sul Fondo 131 per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto ammontano a € 3.772.672,61.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno 1 marzo 2026 e ha durata fino al 31/12/2029.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella D.G.R. n. 37-10799 del 16/02/2009 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli

orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale a mezzo piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 24.600,73 (oltre IVA).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 114826 del Bilancio regionale 2026/28 ed annotazione contabile sull'annualità 2029, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o

più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Nomina a Responsabile del trattamento dati**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 2 e 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto

Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ("divieto di pantouflage").

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 13- Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse

derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

**2.** Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 . L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, d.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2026.

**Art. 15 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione/Dirigente pro-tempore del settore \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del **FONDO 131 "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi"**, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

**1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

#### **Banche dati**

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.);
- Telemaco (Infocamere)
- Portale INPS/INAIL
- Registro Nazionale Aiuti
- Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA)

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

#### **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs.

196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano alle

procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto,

in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione

preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le

eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto

degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per

fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,

non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi

modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli

interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto

relativamente ai sub-responsabili.

## **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

#### **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

#### **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità

degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.